



Dipartimento di Economia e Management Cattedra Economia Aziendale

**IL TRATTAMENTO DEGLI ACCANTONAMENTI E
DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' POTENZIALI
SECONDO IL PRINCIPIO CONTABILE
INTERNAZIONALE 37 (IAS 37)**

**Relatore
Prof. Fabrizio Di Lazzaro**

**Candidato
Alfonso Maria Bonelli
Matr. 163921**

Anno Accademico 2012 - 2013

INDICE

Introduzione

Perché principi contabili uniformi?
Definizione degli IAS/IFRS e struttura della IASC Foundation
Recepimento degli IAS/IFRS nell'ordinamento comunitario e italiano

Capitolo 1 “Finalità e definizioni”

Finalità e ambito di applicazione
Definizione di Accantonamento, Passività ed Attività potenziale
Confronto con i principi contabili italiani

Capitolo 2 “Criteri di contabilizzazione”

Criteri per la contabilizzazione definiti nello IAS 37
Confronto con i principi contabili italiani

Capitolo 3 “Processo di valutazione”

Processo di valutazione definito dallo IAS 37
Confronto con i principi contabili italiani

Capitolo 4 “Casi applicativi e trattamento fiscale degli accantonamenti”

Casi applicativi individuati dallo IAS 37
Casi applicativi individuati nell'OIC 19
Trattamento fiscale degli accantonamenti

Capitolo 5 “Informazioni integrative”

Informazioni integrative richieste dallo IAS 37
La nota integrativa secondo i principi contabili italiani

Capitolo 6 “Caso Telecom Italia”

Bilancio 2003
Bilancio 2006

Conclusioni

Introduzione

Perché principi contabili uniformi?

Gli International Accounting Standards e gli International Financial Reporting Standards (acronimo: IAS/IFRS) rappresentano un importante traguardo raggiunto dall'Unione Europea nel quadro del processo di armonizzazione e standardizzazione delle legislazioni contabili degli Stati membri.

L'esigenza anzi la necessità di creare un sistema contabile uniforme nacque da una constatazione di carattere eminentemente pratico: per permettere il pieno funzionamento del mercato comune era necessario garantire la piena comparabilità e trasparenza delle informazioni economico/finanziarie fornite attraverso il Bilancio dalle imprese europee a tutti gli attori operanti sul mercato. Il Bilancio, che può essere descritto come l'insieme delle informazioni aventi lo scopo di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economico/patrimoniale e finanziaria dell'azienda, ha quindi la funzione di esprimere non soltanto lo status attuale dell'azienda, ma anche rispecchiare ciò che è stato l'andamento passato, oltre ad indicare l'orientamento futuro dei flussi finanziari e dei cicli economici che caratterizzano l'attività dell'impresa esponendone i risultati ottenuti. In quest'ottica, il Bilancio può essere definito come uno strumento non sostituibile nell'ambito del processo decisionale di tipo economico.

Lo strumento Bilancio inevitabilmente si è dovuto confrontare con la crescente globalizzazione ed evoluzione dei mercati tanto produttivi quanto finanziari; globalizzazione che ha subito portato alla luce le problematiche connesse alla non confrontabilità di bilanci redatti in base a principi contabili talora molto diversi fra loro e basti qui pensare alle difficoltà, anzi vere e proprie criticità, legate al consolidamento in presenza di gruppi con società presenti in diversi paesi.

“Riassumendo possono essere individuati tre principali obiettivi alla base dell’applicazione di principi contabili internazionali:

- garantire il **sano funzionamento dei mercati dei capitali**: “metodologie contabili” comuni evitano distorsioni causate da informazioni “falsate”;
- **assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni** necessarie per intraprendere decisioni economiche;
- tutelare gli investitori attraverso **un’effettiva comparabilità** dei dati forniti dalle aziende.”¹

Definizione degli IAS/IFRS e struttura della IASC Foundation

Gli IAS costituiscono, quindi, il primo tentativo di standardizzazione ed armonizzazione delle regole contabili e sono stati emanati, a partire dal 1973, da un gruppo di professionisti contabili riuniti nell’International Accounting Standards Committee (IASC). Fino al 2001 lo IASC ha operato come comitato interno nell’ambito dell’organizzazione mondiale dei professionisti contabili (International Federation of Accountants – IFAC) trasformandosi poi in una fondazione privata di diritto statunitense (IASC Foundation).

La IASC Foundation è a sua volta composta da quattro organi principali:

- lo IASB (acronimo di International Accounting Standards Board) che è un comitato di quattordici membri con sede a Londra e si occupa della stesura dei principi contabili IFRS (acronimo di International Financial Reporting Standards);
- l’IFRIC (acronimo di International Financial Reporting Interpretations Committee) che è il comitato deputato al controllo periodico dell’applicazione dei principi, suggerendone la corretta interpretazione e proponendo il trattamento più appropriato per i casi non trattati dai principi stessi;

¹ Bianchi, *IAS/IFRS: uno sguardo d’insieme*, in www.conticiani.it

- il SAC (acronimo di Standards Advisory Committee) che è un comitato consultivo composto da membri di tutto il mondo ed avente lo scopo di fare proposte allo IASB ed ai Trustees sulle attività da svolgere;
- infine il quarto organo sono i Trustees che costituiscono l'organo amministrativo della fondazione. Composto da diciannove membri il Comitato dei Trustees nomina i membri dello IASB, dell'IFRIC e del SAC, approva il bilancio della fondazione e ne decide le strategie generali.

A questo punto, è più che lecito domandarsi come mai vengano utilizzati indistintamente due acronimi (IAS/IFRS) per indicare quello che in realtà è un corpus unico di principi contabili. La ragione è eminentemente storica. I primi International Accounting Standards avevano infatti un taglio prettamente contabile, oggi diremmo “tecnico” ben testimoniato dalla parola Accounting, mentre con il tempo, e con la nascita della IASC Foundation, tale orientamento ha assunto la nozione di principi atti a garantire il trasferimento di informazioni di importante livello qualitativo, a carattere sia contabile che finanziario; trasferimento ottenuto mediante l'elaborazione di documenti (bilanci in primis) comprensibili anche ai non addetti ai lavori.

Attualmente i principi contabili internazionali, indicati comunemente come IAS/IFRS, possono essere suddivisi in due parti: la prima comprende gli IFRS volti a chiarire gli aspetti tecnici più difficoltosi da affrontare in sede di transizione dai principi contabili nazionali e quelli internazionali; la seconda che comprende gli IAS, ovvero i principi da applicarsi per il corretto trattamento di singole partite contabili o situazioni particolari. Questi ultimi derivano direttamente dagli originari IAS emessi fin dal 1973. Agli IAS/IFRS si affiancano le Interpretazioni emesse dall'IFRIC al fine di fornire la corretta interpretazione di specifiche problematiche connesse all'applicazione degli IAS.

Recepimento degli IAS/IFRS nell'ordinamento comunitario e italiano

Il primo documento che recepisce nell'ordinamento della UE gli standard internazionali è il Regolamento (CE) n. 1606/2002, approvato il 19 luglio 2002 ed entrato in vigore l'11 settembre 2002.

Gli elementi salienti del Regolamento si trovano:

- nell'art. 4 che sancisce l'obbligatorietà dell'utilizzo dei principi IAS a partire dal 1° gennaio 2005, per redigere i bilanci consolidati delle società quotate nella UE;
- negli art. 3 e 6 che subordinano l'applicazione dei principi IAS al superamento di un positivo processo di omologazione da parte della Commissione europea;
- nell'art. 5 che esplicita la possibilità di estensione, lasciata agli Stati membri in via obbligatoria o facoltativa, della facoltà di applicazione dei principi IAS, anche ai bilanci di esercizio delle società quotate e ai bilanci consolidati e di esercizio delle altre società;
- nell'art. 9 che prevede la possibilità, lasciata agli Stati membri, di posticipare l'obbligo di applicazione dei principi IAS al 1° gennaio 2007 per le società emittenti titoli di debito quotati e nel caso di applicazione di principi contabili riconosciuti internazionalmente (US GAAP) prima della pubblicazione del regolamento.

A questo primo Regolamento ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1725/2003 che contiene l'omologazione di 32 dei 34 principi contabili IAS e delle relative interpretazioni SIC esistenti al 14 settembre 2002. Negli anni successivi sono stati emanati tutta una serie di altri regolamenti contenenti variazioni riguardo agli IAS già approvati oppure l'omologazione di nuovi IAS.

I principi contabili, come previsto nel Regolamento (CE) 1606/2002, per essere recepiti nell'ordinamento dell'Unione Europea vengono sottoposti ad un esame "tecnico" da parte di un comitato di esperti denominato EFRAG (acronimo di

European Financial Reporting Advisory Group) e successivamente ad un esame “politico” da parte di un comitato di rappresentanti dei governi denominato ARC (acronimo di Accounting Regulatory Committee). Infine, per la sua completa omologazione comunitaria, il documento deve superare il vaglio del SARG (acronimo di Standards Advice Review Group), istituito con Decisione della Commissione Europea 2007/73/CE, la cui finalità è quella di esprimere un parere circa l’obiettività e neutralità dei pareri dell’EFRAG. Superata questa lunga lista di controlli, il principio contabile viene omologato con regolamento ed acquista immediata efficacia di legge in tutti gli Stati membri.

L’Italia ha recepito i principi contabili internazionali con il Decreto Legislativo 38/2005 rendendoli obbligatori per la stesura sia dei bilanci consolidati sia di quelli d’esercizio per le società quotate, quelle con strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, le banche e gli intermediari finanziari. Le imprese assicurative sono obbligate ad applicare gli IAS/IFRS per il bilancio consolidato, mentre devono usare i principi contabili italiani per il bilancio d’esercizio. Il decreto ha inoltre individuato una vasta platea di società che possono adottare facoltativamente gli IAS/IFRS, con la sola eccezione delle società che presentano i bilanci in forma abbreviata che devono usare le regole contabili italiane, statuendo inoltre che la revoca di tale scelta possa essere fatta solo in casi eccezionali indicandone i motivi nella nota integrativa. Lo scopo del legislatore, in estrema sintesi, era quello di “avviare un processo che favorisse un’adozione generalizzata dei principi contabili internazionali”² con lo scopo anche pervenire ad una semplificazione nella ordinaria gestione contabile.

² PWC, *Principi contabili internazionali*, Presentazione p. VII, IPSOA 2011

Capitolo 1

Finalità e Definizioni

Finalità e ambito di applicazione

Lo IAS 37, adottato con Regolamento (CE) del 29 settembre 2003 n. 1725/2003 e successivamente modificato con i Regolamenti nn. 2086/2004, 2236/2004, 2238/2004 e 1274/2008, statuisce le regole contabili e definisce le informazioni aggiuntive, esplicative dei dati contenuti nei prospetti della situazione patrimoniale e finanziaria e del conto economico, relative agli accantonamenti ai fondi, agli stanziamenti a fronte di passività potenziali ed alla identificazione di attività potenziali.

Quanto all'ambito di applicazione, lo IAS 37 opera per esclusione, chiarendo che sono esclusi dal perimetro di applicazione gli stanziamenti per accantonamenti, passività ed attività potenziali:

- a – relativi a contratti esecutivi, ad eccezione di quelli che risultano in perdita. Si definiscono contratti esecutivi quei contratti in cui “nessuna parte ha eseguito le sue obbligazioni, ovvero entrambe le parti eseguiranno il contratto in una data futura, oppure entrambe le parti hanno eseguito parzialmente le proprie obbligazioni in eguale misura”³;
- b – nelle imprese assicurative, i contratti stipulati con i propri titolari di polizza, disciplinati dall'IFRS 4. È applicabile invece per le altre fattispecie;
- c – quelli già trattati da altro Principio contabile internazionale, quali le commesse a lungo termine (IAS 11), le imposte sul reddito (IAS 12), i contratti di locazione diversi da quelli onerosi (IAS 17), i benefici per dipendenti (IAS 19), le garanzie gli strumenti finanziari (IAS 39).

³ Ibidem, p. 473

Definizioni

Lo IAS 37 esplicita, al paragrafo 10, tutta una serie di definizioni, riprese ed analizzate poi nei paragrafi successivi:

- a. un **accantonamento** (o fondo) viene definito come una passività con ammontare o data di scadenza indeterminati;
- b. una **passività** consiste in un'obbligazione attuale dell'impresa che deriva da eventi passati, il cui adempimento comporterà l'utilizzo di risorse atte a produrre benefici economici;
- c. un **fatto vincolante** trae origine da un evento che si sostanzia in una obbligazione legale od in una obbligazione implicita per la quale risulti che l'impresa non abbia alcuna realistica alternativa all'adempimento della stessa. L'**obbligazione legale** (legal obligation) è determinata da un contratto, attraverso le sue clausole scritte od implicite, dalla normativa o da altre disposizioni che hanno forza di legge. L'**obbligazione implicita** (constructive obligation), a sua volta, si sostanzia nel fatto che un'impresa, a seguito di consuetudini in corso da tempo, procedure consolidate o specifiche attestazioni, ha indicato alle parti che si assumerà determinate responsabilità, facendo altresì sorgere nelle parti la concreta aspettativa che onorerà i propri impegni;
- d. una **passività potenziale** (contingent liability) viene definita come un'obbligazione possibile che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri non determinati e non controllabili da parte dell'impresa stessa, oppure come un'obbligazione corrente che deriva da fatti passati ma che non viene rilevata perché non è probabile che sia richiesto il pagamento di tale obbligazione o perché l'ammontare dell'obbligazione stessa non può essere determinato con sufficiente attendibilità;
- e. un'**attività potenziale** viene definita come una probabile attività che deriva da eventi passati e la cui esistenza potrà essere confermata solo dal

verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri non determinati e non controllabili da parte dell'impresa stessa;

- f. un **contratto oneroso** è quel contratto in cui per far fronte alle obbligazioni assunte si devono sostenere costi che risultano superiori ai benefici derivanti dall'esecuzione del contratto stesso;
- g. una **ristrutturazione** è un evento della vita aziendale pianificato e controllato dalla direzione dell'azienda e che ha come conseguenza quella di modificarne in modo rilevante:
 - a. il tipo di attività gestita;
 - b. il modo in cui l'attività è gestita.

In ambito più generale, lo IAS 37, che distingue i fondi dalle altre passività (quali ad esempio debiti commerciali o ratei passivi) per la presenza di un'incertezza circa la data di sopravvenienza o circa l'ammontare da liquidare, specifica che tutti i fondi sono potenziali, per il motivo di cui sopra, ma la specifica definizione di "potenziale" viene utilizzata solo per le "passività potenziali" e per le "attività potenziali" che non devono essere contabilizzate in quanto la loro esistenza dipende dal verificarsi o non verificarsi di condizioni od eventi futuri non controllabili da parte dell'impresa. Il termine "passività potenziale" viene anche usato per definire quelle passività che non soddisfano il criterio per il riconoscimento delle stesse (come vedremo più avanti nel paragrafo dedicato ai criteri di contabilizzazione).

Confronto con i Principi contabili italiani

In Italia la normativa applicabile agli accantonamenti ai "Fondi per rischi ed oneri" è contenuta nel Codice Civile in via generale nell'art. 2423 bis "Principi di redazione del Bilancio" che al comma 4 statuisce che "si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo" e, più nello specifico, nell'art. 2424 bis ove si specifica che "gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite e

debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza". La statuizione del Codice Civile non si discosta quindi in maniera significativa dalla definizione di Accantonamento contenuta nello IAS 37. Accanto al Codice Civile si situano i principi contabili definiti dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e, per quello che ci riguarda, il Principio Contabile OIC 19 "Fondi per rischi ed oneri e TFR" ha come finalità quella di "disciplinare il trattamento contabile e l'informativa da fornire nella nota integrativa per i fondi per rischi ed oneri ed il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. Per ciascuna di dette passività, il principio definisce la loro nozione, la loro rilevazione, classificazione e valutazione nel bilancio d'esercizio, nonché della nota integrativa."⁴

Le definizioni di fondi, passività ed attività potenziali, passività per debiti utilizzate nell'OIC 19 non si discostano in maniera significativa da quelle contenute nello IAS 37. Difatti i fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti a fronte della copertura di perdite o debiti che hanno:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza indeterminati alla chiusura dell'esercizio.

Sono quindi obbligazioni che maturano con il passare del tempo o che sorgono con il verificarsi di un evento specifico dell'esercizio in corso, ovvero di perdite che si riferiscono ad un evento specifico verificatosi nell'esercizio in corso, le quali non sono ancora esattamente determinate nell'ammontare ma che comportano un processo di stima per la loro valutazione.

L'OIC 19 differenzia i **fondi per oneri**, che rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza,

⁴ Organismo Italiano di Contabilità, *OIC 19 Parte Fondi per Rischi ed oneri e TFR –Bozza per la consultazione*, p. 6, 2012

connesse ad obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dai **fondi rischi**, che si sostanziano invece in passività di natura determinata ed esistenza probabile i cui valori sono stimati.

I fondi rischi accolgono quindi le **passività potenziali** così definite in quanto connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio ma caratterizzate da uno stato di incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi nel futuro e che potranno risolversi in una perdita per l'azienda (ad esempio a causa di una causa passiva, dell'inosservanza di una clausola contrattuale, di una minaccia d'esproprio, di rischi non assicurati, ...).

Da notare che i principi contabili italiani mentre destinano un'unica voce di Stato Patrimoniale denominata "Fondi per rischi ed oneri" sia per i fondi spese sia per le passività potenziali probabili, individuano due diverse voci per gli accantonamenti in contropartita nel Conto Economico. Infatti gli accantonamenti a fronte di fondi rischi devono essere rilevati nella voce B12 del Conto Economico (Accantonamenti per rischi) mentre gli accantonamenti a fronte di Fondi per oneri devono essere rilevati nella voce B13 (Altri accantonamenti).

Del tutto simile a quella delle passività potenziali, infine, la definizione per le **attività potenziali**, salvo il fatto che l'azienda invece di una perdita potrà maturare nel futuro un provento, confermando l'acquisizione di un'attività o la riduzione di una passività (ad esempio a causa di una causa attiva, di benefici fiscali derivanti da perdite a nuovo, ...).

Capitolo 2

Criteri di contabilizzazione

Criteri per la contabilizzazione definiti nello IAS 37

Lo IAS 37 dispone i criteri di contabilizzazione e le metodologie per identificare il momento di rilevazione dei fondi.

Il paragrafo 14 dello IAS 37 dispone che uno stanziamento ad un fondo deve essere rilevato quando:

- un'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di eventi passati;
- è probabile che occorra impiegare un flusso di risorse per adempiere all'obbligazione assunta;
- può essere fatta una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.

Deve essere rilevato un accantonamento solo e soltanto se tutte le condizioni sopra esposte sono soddisfatte. Nessun accantonamento può essere rilevato se anche solo una delle condizioni di cui sopra non viene soddisfatta.

Lo IAS 37 precisa il modo per identificare un'obbligazione corrente: un evento passato determina un'obbligazione corrente se, tenuto conto di tutte le circostanze evidenti, è più probabile che non probabile che l'obbligazione stessa esista alla data di chiusura del bilancio d'esercizio. In quasi tutte le circostanze risulterà chiaro se un evento passato abbia dato luogo ad una obbligazione corrente. Il paragrafo 16 affronta invece il caso in cui tale identificazione non risulti chiara ed immediata, facendo l'esempio di una causa legale passiva in cui può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti abbiano comportato un'obbligazione attuale. In questi casi, l'impresa deve determinare se, tenuto conto di tutte le evidenze possibili, ivi comprese evidenze fornite da fatti verificatisi dopo la chiusura del bilancio, esista alla data di

riferimento del bilancio un'obbligazione attuale. Nel processo di determinazione l'impresa può ricorrere anche al parere motivato di esperti o periti. Sulla base dell'evidenza dei fatti:

- quando è più evidente che no che l'obbligazione corrente esista alla data di riferimento del bilancio, l'impresa rileva un accantonamento al fondo, sempre che ovviamente siano soddisfatte le condizioni di rilevazione statuite dal paragrafo 14;
- se invece è più verosimile piuttosto che il contrario che non esista alcuna obbligazione corrente, allora l'impresa deve fornire informazioni nelle note integrative dell'esistenza di una passività potenziale, a meno che, sulla base delle ricognizioni effettuate, risulti remota la possibilità di una uscita di risorse economiche. In tale ultimo caso lo IAS 37 dispone che l'impresa non deve nemmeno fare menzione di tale evento.

Nell'Appendice C dello IAS 37 (appendice che, viene chiarito, accompagna ma non è parte integrante del principio contabile) vengono forniti una serie di esempi, allo scopo di far meglio comprendere alcune tipologie di obbligazioni e la necessità o meno di effettuare degli accantonamenti ai fondi.

Di seguito 2 esempi relativi ad obbligazioni legali determinate da eventi passati.

➤ ***Esempio 1 – Vendita prodotti in garanzia***

Un'impresa manifatturiera produce e vende prodotti sui quali rilascia garanzia e nelle clausole del contratto è prevista la riparazione o la sostituzione per i prodotti che presentano difetti entro 3 anni dalla data di vendita (per i prodotti destinati ai consumatori finali oggi la normativa europea prevede obbligatoriamente il rilascio di una garanzia biennale). Sulla base dell'esperienza passata è molto probabile il verificarsi di reclami per beni in garanzia. In base a ciò, l'evento passato rilevante è la vendita di prodotti in garanzia che determina un'obbligazione corrente di tipo legale (garanzia contrattualmente prevista), inoltre risulta altamente probabile il verificarsi di

un flusso di risorse in uscita per liquidare l'obbligazione. Occorre quindi effettuare un accantonamento in un fondo in base alla miglior stima dei costi necessari alla riparazione o alla sostituzione dei prodotti venduti entro la data di chiusura dell'esercizio.

➤ ***Esempio 2 – Impresa petrolifera, costi di smantellamento di piattaforma marina di estrazione***

Un'impresa che opera off-shore nell'estrazione di greggio tramite piattaforme marine di estrazione ottiene una licenza di sfruttamento che prevede la rimozione della piattaforma stessa alla fine della produzione ed il ripristino del fondo marino. Il 90% dei costi è connesso all'eliminazione dei danni ambientali causati con la sua costruzione, e il 10% dei costi è connesso ai danni relativi all'estrazione del petrolio. Alla data di chiusura dell'esercizio la piattaforma è stata costruita ma ancora non è iniziata l'attività estrattiva. In questo caso la costruzione della piattaforma crea un'obbligazione legale in forza degli accordi contenuti nella licenza. L'obbligo di rimuovere la piattaforma e ripristinare le condizioni del fondo marino costituiscono infatti il fatto vincolante passato da cui origina l'obbligazione legale corrente. Alla data di chiusura del bilancio, tuttavia, non è sorta alcuna obbligazione connessa al danno causato dall'attività estrattiva, non essendo la stessa ancora iniziata. Più che probabile risulta l'uscita di risorse economiche. In questo caso, viene rilevato un accantonamento in base alla miglior stima relativa al 90% dei costi connessi alla rimozione della piattaforma ed alla ristorazione del danno ambientale causato. Questi costi sono inclusi come parte del costo della piattaforma. Il 10% dei costi che derivano invece dall'attività estrattiva sono contabilizzati come passività nel momento dell'inizio dell'attività estrattiva.

Per essere sicuri che un evento passato determini un'obbligazione corrente è necessario verificare, come stabilito dal paragrafo 17 dello IAS 37, che l'impresa

non abbia alcuna realistica alternativa all'adempimento dell'obbligazione derivante dall'evento. Questo succede solo:

- se l'adempimento dell'obbligazione può essere reso esecutivo da una norma di legge, oppure
- nel caso di un'obbligazione implicita, se l'evento, che può anche sostanziarsi in un'azione dell'impresa, genera tra i terzi contraenti valide aspettative che l'impresa assolverà alle proprie obbligazioni.

Rappresentando il bilancio la situazione economico/patrimoniale e finanziaria dell'impresa alla fine dell'esercizio e non la sua possibile situazione futura, ne deriva che non può essere rilevato alcun accantonamento a fronte dei costi che dovranno essere sostenuti per continuare la propria attività nel futuro. Le sole passività che possono essere rilevate sono quelle esistenti alla data di riferimento del bilancio. Quindi solamente le obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'impresa devono essere rilevate come accantonamenti.

Un'ulteriore importante principio statuito dallo IAS 37 in merito all'accantonamento ai fondi è quello per cui un'impresa non si trova nelle condizioni di avere un'obbligazione implicita alla data di bilancio quando la decisione aziendale che potrebbe comportare una passività non è stata annunciata ai terzi, oppure non sono state create nei terzi ragionevoli aspettative che l'impresa si assumerà la responsabilità di certi eventi.

Sempre dall'Appendice C dello IAS 37, di seguito ecco 2 esempi relativi all'esistenza o meno di obbligazioni implicite connesse ad eventi passati.

➤ ***Esempio 3 – Magazzino di vendita al dettaglio, politiche di rimborso comunicate alla clientela***

Un magazzino di vendita al dettaglio ha una politica di rimborsi sugli acquisti dei clienti non soddisfatti, anche se non è legalmente obbligato a farlo. La sua politica di rimborsi è pubblicizzata e generalmente conosciuta. In questo caso

il fatto vincolante è costituito dalla vendita del prodotto, che dà luogo ad una obbligazione implicita poiché il modo in cui viene gestita la politica di vendita del magazzino. La fuoriuscita di risorse è probabile in quanto è statisticamente accertato che una certa percentuale di prodotti viene restituita. L'impresa rileva un accantonamento basato sulla miglior stima possibile dei costi dei rimborsi.

➤ ***Esempio 4 – Chiusura di divisione aziendale***

In data 12 dicembre 20xx il consiglio di amministrazione di una società ha deciso di chiudere una divisione aziendale. Prima della data di chiusura dell'esercizio, la decisione non era stata comunicata a nessuna parte coinvolta e nessun altro passo era stato compiuto per attuare il progetto. In questo caso non si è manifestato alcun fatto vincolante e, di conseguenza, non si è venuta a creare alcuna obbligazione in capo all'azienda. Ne discende che nessun accantonamento può essere rilevato.

Un evento passato non è detto che determini immediatamente un'obbligazione, ma è possibile che detta obbligazione si generi in un futuro a causa di cambiamenti di legge (obbligazione legale) o in conseguenza di futuri atti o comunicazioni pubbliche dell'azienda (obbligazione implicita). Su questo tema lo IAS 37 chiarisce che, oltre all'obbligazione corrente, occorre verificare il grado di probabilità dell'uscita di risorse economiche a fronte dell'adempimento dell'obbligazione stessa. Lo IAS 37 dispone che un flusso di risorse in uscita è considerato probabile quando la probabilità che esso si verifichi è più alta della probabilità che non si verifichi. Per valutare la probabilità si deve fare riferimento anche alla presenza o meno di obbligazioni simili (un esempio sono le garanzie sui prodotti venduti di cui all'esempio 1): occorre allora considerare la classe di obbligazioni nel suo insieme per valutare la probabilità dell'impiego di risorse a fronte dell'adempimento dell'obbligazione.

Risulta evidente da quanto finora esaminato, che nel processo di definizione di una passività l'uso delle stime costituisce un momento essenziale ai fini della contabilizzazione della passività stessa. Normalmente, afferma lo IAS 37, l'impresa è in grado di effettuare stime attendibili e sufficientemente precise. Nel caso in cui non sia in alcun modo possibile giungere a stime attendibili, lo IAS 37 impone che la passività esistente non possa essere contabilizzata come passività, dando quindi luogo ad un accantonamento, ma debba essere trattata come una passività potenziale, dandone adeguata informativa nelle note integrative al bilancio (IAS 37 paragrafo 27). La prudenza e la cautela devono quindi orientare il processo di stima per evitare da un lato di sottovalutare le passività, dall'altro di creare riserve occulte, non permesse, sopravvalutando deliberatamente passività e costi connessi.

Le passività potenziali devono essere analizzate regolarmente per determinare se il flusso di uscita di risorse necessario ad adempiere all'obbligazione da possibile diventi probabile. In questo caso lo IAS 37 dispone che nel momento in cui l'impiego di risorse diventa probabile la passività potenziale muta in passività e deve essere rilevato accantonamento nell'esercizio in cui il cambiamento è avvenuto, fatte sempre salve le altre condizioni: esistenza dell'obbligazione e attendibilità della stima.

Un caso particolare, esaminato dallo IAS 37 al paragrafo 29, è quello dell'obbligazione in solido con terze parti. "Quando l'impresa è il responsabile principale deve accantonare un fondo, valutando la propria obbligazione e considerando che la parte di responsabilità in solido con gli altri responsabili deve essere trattata come una passività potenziale. Quando l'impresa è un coobbligato, ed è responsabile in solido con gli altri, la propria obbligazione deve essere considerata solo come passività potenziale."⁵

⁵ PWC, *Principi contabili internazionali*, p. 481, IPSOA 2011

Riguardo invece alle attività potenziali, che normalmente dipendono dal verificarsi di fatti non pianificati o non previsti che potrebbero tradursi per l'impresa in un beneficio economico, i paragrafi 31 e 33 dello IAS 37 chiariscono in modo inequivocabile che le stesse non devono essere rilevate, perché ciò comporterebbe l'appostazione di ricavi che potrebbero non realizzarsi mai. Anche le attività potenziali vanno riesaminate ciclicamente e nel momento in cui divenga virtualmente certa la manifestazione di benefici economici per l'impresa, allora l'attività ed il connesso ricavo devono essere rilevati nel bilancio dell'esercizio in cui tale cambiamento si verifica.

Confronto con i principi contabili italiani

Nell'OIC 19 per quanto riguarda la possibilità di contabilizzazione delle passività potenziali si dispone che la stessa dipende dai seguenti fattori:

- grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro;
- possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

Quanto alla prima condizione, gli eventi possono classificarsi in:

- probabili, qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia l'accadimento è credibile e verosimile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri;
- possibili quando il grado di realizzazione e di avveramento è inferiore al probabile. L'evento possibile che può accadere o verificarsi;
- remoti nel caso in cui vi sono scarsissime possibilità che l'evento si verifichi.

Per l'OIC 19 se al momento della redazione del bilancio d'esercizio:

- si ha la disponibilità di informazioni che facciano ritenere probabile l'accadimento degli eventi comportanti il sorgere di una passività,
 - ed è possibile stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza,
- allora si ha l'obbligo di stanziamento in bilancio di un accantonamento.

Non si ha, invece, alcun obbligo di stanziamento in bilancio nel caso di:

- evento probabile il cui ammontare dell'onere non è però stimabile con attendibilità;
- evento possibile;
- evento remoto.

Nei casi di evento probabile con onere non stimabile e di evento possibile si devono tuttavia fornire le opportune informazioni nell'ambito delle Note integrative al Bilancio. Nel caso di evento remoto non è richiesta alcuna informazione a livello bilancistico.

Del tutto similmente a quanto previsto nei principi contabili internazionali, gli eventi che si verificano dopo la chiusura del bilancio e che indicano che una passività già esisteva alla data del bilancio o che un'attività aveva subito un degrado di valore alla stessa data vanno presi in considerazione al fine di valutare sia le potenzialità esistenti alla data di bilancio (probabile, possibile, remoto), sia gli effetti ed i controvalori connessi a tali situazioni.

Infine le Attività Potenziali, anche se probabili, non possono dare luogo a rilevazioni in bilancio in ossequio al principio della prudenza. "L'esistenza di un'attività potenziale e quindi la natura e i fattori di incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare, se attuabile, e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati nella nota integrativa, se l'evento è probabile. Se il realizzo dell'utile è certo e l'ammontare può essere determinato con considerevole grado di accuratezza, tale utile non rappresenta più una potenzialità e deve essere pertanto rilevato"⁶ tra i ricavi nell'ambito del Conto Economico dell'esercizio.

⁶ Acernese, *IAS 37 – OIC 19 Accantonamenti, attività e passività potenziali*, p.15, Università degli Studi di Roma La Sapienza 2012

Capitolo 3

Processo di valutazione

Processo di valutazione definito dallo IAS 37

L'importo rilevato a titolo di accantonamento deve rappresentare la migliore stima (fair value) della spesa richiesta per adempiere l'obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.

Tale migliore stima si definisce come la spesa che l'impresa ragionevolmente sosterebbe per estinguere l'obbligazione alla data di chiusura del bilancio o per trasferirla a terzi sempre alla stessa data. Pur considerando che spesso può risultare impossibile o eccessivamente oneroso estinguere o trasferire a terzi un'obbligazione, tuttavia la stima calcolata in questo modo rappresenta comunque la miglior stima possibile dell'onere che l'impresa si troverebbe a sostenere. Le stime dei risultati e degli effetti finanziari sono determinate in base all'esperienza degli amministratori, facendo uso delle conoscenze maturate nel trattamento di operazioni similari e, in alcuni casi, anche ricorrendo al parere motivato di esperti e periti. Nel processo di stima si deve tenere conto anche degli eventi che sono accaduti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio.

Nel caso di una singola obbligazione la stima è pari al risultato individuale più probabile. Nel caso invece che un fondo debba essere accantonato a fronte di una pluralità di eventi possibili allora l'obbligazione deve essere stimata considerando tutti i possibili risultati delle probabilità associate ai diversi eventi. L'accantonamento sarà quindi differente a seconda se la probabilità di una perdita per un certo ammontare sia, ad esempio, del 60% o del 90%. Questa metodologia di tipo statistico è denominata "valore atteso" (expected value) e viene disciplinata al paragrafo 39 dello IAS 37, che propone anche un esempio per chiarire la metodologia.

➤ *Esempio 5 – Metodologia del Valore atteso*

“Un’impresa vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione di qualsiasi difetto di fabbricazione che si manifesti nei sei mesi successivi all’acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero ad una cifra pari ad 1.000.000. Se, invece, venissero rinvenuti difetti più ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a 4.000.000. L’esperienza passata dell’impresa e le aspettative future indicano che, per l’anno a venire, il 75% dei beni venduti non presenterà difetti, il 20% dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 5% dei beni venduti presenterà, invece, grandi difetti. ... Il valore atteso dei costi di riparazione è:

$$(75\% \text{ di zero}) + (20\% \text{ di } 1.000.000) + (5\% \text{ di } 4.000.000) = 400.000”^7$$

Al fine di giungere alla determinazione della miglior stima possibile, lo IAS 37 (paragrafo 40) raccomanda di tenere conto di tutti i rischi e le incertezze correlati all’evento considerato, che possono tradursi in un ventaglio di risultati maggiori o inferiori rispetto al risultato più probabile. L’impresa potrebbe aumentare l’accantonamento laddove la percentuale maggiore di risultati alternativi indichi un importo maggiore rispetto al risultato più probabile. Il criterio da seguire è sempre quello della prudenza che deve portare a non sottostimare le passività, ma in ogni caso l’incertezza non deve costituire la giustificazione per una sovrastima delle passività e dei relativi accantonamenti.

Lo IAS 37 (paragrafo 45 – 47) introduce un concetto di attualizzazione nella valutazione degli accantonamenti ai fondi, prevedendo che “laddove il periodo stimato per l’estinzione dell’obbligazione sia protratto nel tempo e l’effetto dell’attualizzazione sia rilevante, l’accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese da sostenere. Gli oneri finanziari che ne derivano saranno

⁷ Principio Contabile Internazionale n. 37, *Accantonamenti, passività e attività potenziali*, paragrafo 39

iscritti nelle apposite voci del conto economico, ed incrementano in contropartita l'accantonamento iniziale.”⁸

Il tasso di attualizzazione deve essere un tasso al lordo delle imposte che rifletta le valutazioni di mercato del valore del denaro nel tempo e tenga conto dei rischi specifici della passività stessa. “Generalmente tale tasso corrisponde al rendimento di titoli con elevato rating (AA o superiore).”⁹

Anche gli eventi futuri (ad esempio future riduzioni di costi determinate dall'incremento dell'esperienza nell'utilizzo della tecnologia esistente), quando vi sia una ragionevole ed obiettiva evidenza che tali eventi accadranno, devono orientare la stima dell'ammontare necessario ad estinguere un'obbligazione. Analogamente, devono essere considerati gli effetti scaturenti dall'entrata in vigore di nuove leggi o regolamenti quando si abbia la ragionevole certezza della loro entrata in vigore.

Non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento i proventi derivanti da una cessione attesa di attività, anche se la dismissione attesa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all'accantonamento al fondo.

Lo IAS 37 (paragrafi 53 – 58) tratta anche della fattispecie che si determina quando sia ragionevole supporre che parte o tutte le spese richieste per estinguere un'obbligazione debbano essere indennizzate da terzi (per esempio attraverso contratti di assicurazione, clausole di manleva, garanzie dai fornitori). In questo caso lo IAS 37 dispone che l'indennizzo deve essere rilevato se, e solo se, sia virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l'impresa adempirà l'obbligazione. L'indennizzo deve essere trattato come un'attività separata e l'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare dell'accantonamento. Nel conto economico, il costo relativo ad un accantonamento può essere esposto al netto dell'ammontare rilevato per

⁸ Acernese, *IAS 37 – OIC 19 Accantonamenti, attività e passività potenziali*, p.33, Università degli Studi di Roma La Sapienza 2012

⁹ PWC, *Principi contabili internazionali*, p. 485, IPSOA 2011

l'indennizzo. Nella maggioranza delle circostanze l'impresa rimarrà responsabile in solido per l'intero importo. In questo caso deve essere rilevato un accantonamento per l'intero importo della passività, mentre viene rilevata un'attività separata per l'indennizzo se è virtualmente certo il suo incasso nel caso che l'impresa estingua la sua obbligazione.

I fondi accantonati devono essere rivisti ad ogni chiusura di bilancio e devono essere eseguite operazioni di rettifica per riflettere costantemente la miglior stima corrente. Nel caso che l'uscita risulti non più probabile, l'accantonamento deve essere stornato e passato a proventi.

Un accantonamento deve essere utilizzato solo a fronte delle spese per le quali è stato originariamente iscritto. Imputare costi ad un accantonamento originariamente rilevato per altro scopo si tradurrebbe in un mascheramento dell'impatto economico di due diversi eventi, ed è vietato dallo IAS 37.

➤ ***Esempio 6 – Accantonamento Fondo rischi per cause legali, gestione dell'attualizzazione, rettifiche ed integrazioni del fondo, chiusura del fondo***¹⁰

All'inizio dell'esercizio X, si ipotizzi che contro la società venga proposta una causa da parte di un fornitore. Al 31/12/X (data in cui diviene probabile il rischio di soccombenza) la società provvede ad accantonare il valore attuale dell'esborso finanziario che sarà sostenuto al 5 anno. La migliore stima del legale prevede infatti che in caso di soccombenza la società sia obbligata a pagare 100 al termine del 5 anno. Lo IAS 37 richiede che anche nel caso di valutazione di un singolo evento (causa legale) si debbano considerare anche gli altri possibili risultati. Dato che il legale non effettua una valutazione probabilistica, tale valutazione sarà riflessa nella determinazione del tasso di interesse che non sarà un risk free, bensì verrà maggiorato di un margine.

¹⁰ Rossi, *IAS 37: Accantonamenti, passività e attività potenziali*, pp. 35-39, Temi speciali di Bilancio II Modulo, Università di Parma, AA 2011-2012

Abbiamo quindi:

Tasso risk free 3% Margine 2%

Valore attuale al 31/12/X = $100/(1+5\%)^5 = 78$

Oneri finanziari (100 – 78) = 22

La scrittura contabile al 31/12/X è:

Accantonamento a Fondo Rischi 78

| | |
|--------------|----|
| Fondo Rischi | 78 |
|--------------|----|

Al 31/12/X+1 e fino al 31/12/X+5

| | |
|------------------|-----|
| Oneri Finanziari | 4,4 |
|------------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Fondo Rischi | 4,4 |
|--------------|-----|

Al termine del 31/12/X+5 il fondo arriva al valore di 100 (valore di estinzione dell'obbligazione).

Vediamo ora le gestione di eventuali eccezioni:

- Differenza Temporale: se invece di manifestarsi al termine del 5° anno l'esborso si manifesta al termine del 3° anno, la differenza tra il valore di contabilizzazione tra il valore di carico del fondo ed il valore di estinzione verrà contabilizzata negli oneri finanziari;
- Differenza di Tasso: se cambiano significativamente i parametri assunti come riferimento per il calcolo dell'attualizzazione dei fondi, si dovrà procedere a rideterminare i valori di carico dei fondi rischi e le differenze tra il valore di carico ante modifica tassi ed il successivo verrà contabilizzata nel conto economico nelle voci proventi/oneri finanziari;
- Differenza nella Passività: se la miglior stima viene ridotta da 100 a 80, la variazione del valore di carico del fondo viene rilevata nel conto economico nella voce accantonamenti per fondi rischi con segno meno in quanto rappresenta un adeguamento della miglior stima della passività alla data e non un effetto dell'attualizzazione (si applica la stessa logica delle eccedenze fondi);

- Integrazione di Accantonamento: nel caso in cui al termine del terzo anno il legale stimi che l'esborso complessivo ammonti a 200, dovrà essere contabilizzato nel terzo anno il valore attuale dell'accantonamento attualizzato per 2 anni; il rilascio dell'onere finanziario calcolato sulla prima stima continua ad essere contabilizzato.

Alla chiusura della causa (esercizio X+5) si possono presentare 3 ipotesi: la prima è che tutto sia andato come previsto ed il fondo è pari all'esborso; la seconda è che l'esborso sia superiore (poniamo 120), allora la differenza tra il fondo e l'esborso (pari a 20) è una sopravvenienza passiva da classificare negli altri costi; la terza è che l'esborso sia stato minore, allora la differenza tra l'esborso e il fondo accantonato viene rilasciata e va compensata in bilancio con gli accantonamenti per fondi rischi. Dal momento in cui si stima eccedente non devono essere più contabilizzati gli oneri finanziari.

Confronto con i principi contabili italiani

L'art. 2426 del Codice Civile che disciplina i "Criteri di valutazione" delle poste in Bilancio non detta criteri specifici in materia di accantonamento ai fondi rischi ed oneri. Ci si deve quindi rifare all'articolo 2424 bis del Codice Civile che definisce, in via generale, gli accantonamenti come valori destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I principi italiani legano il processo di determinazione e valutazione per lo stanziamento in un fondo, sia esso un fondo per oneri od un fondo rischi, innanzitutto alla stima iniziale della probabilità dell'avverarsi dell'evento, che potrebbe comportare il sorgere della passività, che può rivelarsi certa, probabile, possibile o remota. Solo nei primi due casi, ovvero quando è certo o probabile che l'evento si verifichi, si procede, in accordo con il dettato dell'art. 2426 bis del codice Civile, ad effettuare il processo di valutazione della passività e di determinazione dell'ammontare da accantonare al fondo. Nei due ultimi casi

invece non si può procedere ad un accantonamento. Nel caso che l'evento sia possibile se ne dà conto nelle note integrative al bilancio (che esamineremo in seguito), nel caso che l'evento sia solo remoto nessuna rilevazione o notizia deve essere data.

Come nello IAS 37, l'OIC 19 dispone che per effettuare la miglior stima dell'ammontare da accantonare gli amministratori devono considerare una serie di informazioni, derivate principalmente dall'esperienza maturata e dalla conoscenza dei fatti che hanno portato che hanno dato luogo al sorgere dell'obbligazione. Le informazioni da utilizzare comprendono anche:

- pareri legali e di esperti e periti;
- statistiche in merito a trattamenti effettuati in passato per casi simili;
- analisi della situazione contingente dell'impresa e delle relative decisioni in merito che gli amministratori ritengono di dover adottare.

La metodologia e le informazioni utilizzate nel processo di stima di un accantonamento in ogni caso devono rispettare i requisiti fondamentali della redazione del bilancio: imparzialità, oggettività, verificabilità.

L'OIC 19 prende anche in esame il caso in cui il processo di stima dell'accantonamento faccia emergere un ventaglio di valori tutti attendibili. In questo caso il principio italiano raccomanda di utilizzare la migliore stima possibile ricompresa tra i valori minimo e massimo emersi dal processo di valutazione. Nel caso in cui nessuno dei valori determinati è più valido di un altro, l'OIC dispone di stanziare almeno il minore degli ammontari determinati, avendo però l'accortezza di indicare chiaramente, nell'ambito della nota intergrativa al bilancio, il rischio di ulteriori perdite se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati.

Quanto all'ambito temporale, l'OIC19 dispone, in piena coerenza con lo IAS 37, che le stime vengano riesaminate ogni fine anno per valutarne la congruità e se necessario provvedere alle rettifiche per allineare la stima iniziale. Le rettifiche

apportate, rappresentando i fondi valori stimati, non costituiscono correzioni di errori ma solo cambiamenti di stime i cui effetti sono rilevati nel conto economico come componenti ordinarie. Nel caso in cui, nell'intervallo di tempo trascorrente tra la chiusura dell'esercizio e la formazione del bilancio, emergano eventi nuovi connessi a condizioni già esistenti che richiedono modifiche al fondo iscritto, tali effetti devono essere recepiti nel bilancio.

Sempre relativamente alla variabile tempo, ed è questa la principale differenza rispetto a quanto statuito dallo IAS 37, l'OIC 19 precisa che i fondi per rischi ed oneri non sono oggetto di attualizzazione. Ne deriva che nella contabilità nazionale il redattore del bilancio contabilizzerà a conto economico l'intero apporto a titolo di accantonamento, mentre il soggetto "Ias adopter" contabilizzerà nel primo anno l'importo attualizzato dell'accantonamento (più basso quindi di quanto contabilizzato secondo i principi contabili italiani) e negli anni successivi, fino all'anno in cui si verificherà l'evento, la quota di interesse passivo derivante dall'attualizzazione. All'atto pratico ne deriva che in presenza di rilevanti ammontari (pensiamo al bilancio di grandi aziende) la differenza può essere veramente significativa. La ratio della norma va ricercata nel fatto che in Italia si ritiene che l'attualizzazione sia "necessaria sui debiti non a breve, contratti normalmente a fronte di acquisti di beni o prestazioni di servizi, in modo da allineare il costo dei beni e servizi acquisiti al valore corrente dei beni stessi."¹¹

Del tutto simile al dettato dello IAS 37, anche le disposizioni dell'OIC 19 in merito all'utilizzazione ed al trattamento delle eccedenze di fondi. L'utilizzazione del fondo deve essere effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per el quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito. Al momento del sostenimento dei costi, laddove gli stessi risultino interamente coperti dal fondo non verrà rilevata alcuna componente negativa di reddito; laddove invece al verificarsi dell'evento il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare

¹¹ PWC, *Principi contabili internazionali*, p. 490, IPSOA 2011

degli oneri necessari a soddisfare l'obbligazione, la differenza negativa deve essere contabilizzata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario. Per ciò che invece concerne le eccedenze, che si verificano quando l'importo iscritto al fondo risulti superiore all'effettiva uscita, la loro rilevazione contabile dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Ovvero l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente dovrà essere contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (produzione, finanziaria o straordinaria) in cui si era reso necessario rilevare l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo sarà rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A5, "altri ricavi e proventi").

Capitolo 4

Casi applicativi e trattamento fiscale degli accantonamenti

Casi applicativi individuati dallo IAS 37

Dopo aver dettato le regole di contabilizzazione e quelle relative al processo di stima degli accantonamenti, lo IAS 37 prende in esame tre casi applicativi specifici (Perdite operative future, Contratti onerosi, Ristrutturazioni), definendo per ognuno di esse l'approccio contabile più appropriato da usare.

Perdite operative future

Per quanto riguarda le perdite operative future lo IAS 37 precisa che non devono essere rilevati accantonamenti, in quanto non vengono soddisfatte né le condizioni dettate al paragrafo 10 (Definizione di Passività) né quelle individuate dal paragrafo 14 (Condizioni per la rilevazione di un accantonamento).

Il fatto che ci si attendano perdite operative future rivela invece che alcuni beni operativi, alcune attività, possano aver subito un deterioramento di valore. La verifica da parte dell'impresa dell'impatto e della durata di queste perdite va esaminata applicando le disposizioni contenute nel principio contabile internazionale IAS 36 "Riduzione durevole di valore delle attività".

Contratti onerosi

Un contratto viene definito come oneroso quando i costi non discrezionali necessari per l'adempimento dell'obbligazione scaturente dal contratto stesso superano i benefici economici che si suppone si otterranno. In questo caso si crea una passività che deve essere rilevata. I costi non discrezionali previsti da un contratto e da prendere in considerazione per la determinazione del fondo da accantonare sono pari al costo netto minimo di risoluzione del contratto individuato come il minore tra i costi necessari all'adempimento dell'obbligazione e la somma di tutte i risarcimenti e sanzioni previsti in caso d'inadempimento.

Nella pratica il calcolo può essere notevolmente complesso laddove, ed il caso è frequente, il contratto preveda tutta una serie di obbligazioni e costi connessi. Infine lo IAS 37 dispone che prima di stabilire un qualsiasi specifico accantonamento a fronte di un contratto oneroso, l'impresa deve valutare e rilevare, applicando le disposizioni dello IAS 36, le eventuali perdite di valore che le attività coinvolte nel contratto possano aver subito.

➤ *Esempio 7 – Contratto oneroso*

Una società gestisce con profitto un'impresa ubicata in un capannone che ha affittato con un contratto di leasing operativo. Durante il dicembre 20X0 la società decide di trasferire le proprie attività in un nuovo capannone, ma il contratto di leasing relativo ha durata minima quinquennale e non è prevista una clausola di rescissione anticipata e, sempre per effetto del contratto di leasing, la società non può subaffittare il capannone ad altra entità. Il leasing quindi continua ad essere operativo per i successivi 4 anni.

Il fatto vincolante passato che da origine ad un'obbligazione legale corrente è costituito dalla firma del contratto di leasing. Quando il leasing diviene oneroso, l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici è probabile (da notare che fino a quando il leasing non diviene oneroso, la società contabilizza il leasing secondo le disposizioni dello IAS 17 "Leasing"). La società allora rileva un accantonamento in base alla miglior stima dei pagamenti dei canoni comunque dovuti.

Ristrutturazioni

Innanzitutto lo IAS 37 si preoccupa di delineare il perimetro di applicazione e lo fa attraverso una serie di esempi di eventi che rientrano nell'ambito di una ristrutturazione, i quali sono:

- la vendita o la chiusura di una linea di prodotto;

- la chiusura di uno stabilimento oppure il trasferimento in altro paese di attività aziendali;
- il cambiamento dell'organizzazione con riorganizzazione delle strutture dirigenziali (es. eliminazioni di strutture dirigenziali intermedie);
- estese riorganizzazioni aziendali con effetti profondi sulla struttura dell'azienda e/o sulla natura e gli obiettivi strategici delle operazioni aziendali.

In presenza di eventi di ristrutturazione, come sopra definiti, un'azienda può rilevare un accantonamento in bilancio purchè ovviamente siano soddisfatte le condizioni generali sulla rilevabilità degli accantonamenti dettate dal paragrafo 14 dello IAS 37 (esistenza di obbligazione corrente come frutto di eventi passati; probabile flusso di risorse in uscita; possibilità di effettuare una stima attendibile).

Il principio internazionale consente anche di poter determinare con esattezza quando si costituisce un'obbligazione implicita relativamente ad un evento di ristrutturazione e statuisce che la stessa si può determinare solo e soltanto quando l'impresa:

- ha un dettagliato programma formale per le ristrutturazione che identifichi almeno 1) l'attività o la parte di attività interessata; 2) le principali localizzazioni interessate; 3) il numero approssimativo di dipendenti che cesseranno anticipatamente il rapporto di lavoro; 4) le spese che verranno sostenute; 5) la tempistica di attuazione del programma;
- ha indotto una valida aspettativa in coloro che sono interessati alla ristrutturazione che la stessa sarà effettivamente realizzata o perché il piano ha iniziato il suo percorso attuativo (es. si è rimosso già un impianto, si è venduta un'attività, ...) o perché è reso pubblico a tutti gli interessati comunicandone i principali aspetti e conseguenze ai diretti interessati.

Secondo lo IAS 37 nel caso di cessione di ramo d'azienda non esiste obbligazione implicita fino a quando non esista un contratto preliminare stipulato con un

compratore. Fino a quel momento, infatti, l'impresa può tornare sui suoi passi ed annulla il piano di ristrutturazione, anche se comunicato. Nell'*Esempio 4* (v. Capitolo 2) è stato trattato il caso relativo all'inesistenza di una obbligazione implicita nel caso di una decisione di chiusura di divisione aziendale presa dal vertice aziendale ma non comunicata e non attuata alla data di chiusura di bilancio. Un fondo per oneri di ristrutturazione deve comprendere solo i costi diretti inevitabili e strettamente connessi con la ristrutturazione e non associati né associabili alle attività correnti dell'impresa. Ne consegue che costi di riqualificazione del personale, costi di marketing o commerciali, costi per investimenti in nuovi sistemi e reti di distribuzione, non possono essere presi in considerazione, anche perché si riferiscono ad attività future e non sono passività inerenti la ristrutturazione alla data di bilancio.

Non sorge invece alcuna possibilità di effettuare accantonamenti a fondi nel caso di *revisioni e manutenzioni cicliche* operate dall'impresa, anche se discendono da obblighi legali o contrattuali. Infatti non esiste un'obbligazione attuale indipendente dalla condotta futura dell'azienda (se interrompo l'attività, posso interrompere anche la manutenzione ciclica dato che viene meno l'uso degli impianti). L'esborso per le manutenzioni e revisioni cicliche deve essere invece esplicitato come componente di costo separatamente al momento dell'acquisto del bene durevole ed ammortizzato nel previsto periodo di utilizzazione economica (in coerenza con le disposizioni dello IAS 16).

Casi applicativi individuati dall'OIC 19

Anche il Principio contabile italiano individua una serie di casi specifici delinendone la trattazione contabile e suddividendoli tra *Fondi Rischi (passività probabili)* e *Fondi per Oneri (passività certe)*.

Fondi Rischi

Per quanto concerne le garanzie prestate direttamente o indirettamente o le obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari, esse

non costituiscono generalmente delle passività potenziali probabili, per cui devono essere inserite nel bilancio nei conti d'ordine ed in nota integrativa anche se la perdita che l'impresa potrà subire è improbabile. Solo quando la perdita sia probabile non è sufficiente la sola iscrizione nei conti d'ordine ma occorre valutare il rischio ed i potenziali oneri di escussione della garanzia al fine di iscrivere, ove ne ricorrano i presupposti, un apposito fondo rischi.

Riguardo alle contestazioni da parte di terzi, occorre stanziare un fondo laddove la messa in commercio di prodotti difettosi o anche solo potenzialmente pericolosi possa far ritenere probabile l'insorgenza di reclami futuri e di richieste di risarcimento danni. In tali situazioni dovranno essere stimati i potenziali costi ed effettuato un accantonamento in un fondo rischi.

Analogo ragionamento deve essere fatto per le cause legali in corso che possono anche durare molto nel tempo, a causa dei veri gradi di giudizio necessari per arrivare a definitiva sentenza. In questo caso la stima dell'accantonamento da contabilizzare in un fondo rischi deve essere allargata anche alle spese legali e processuali da sostenere. Non è prevista attualizzazione come invece disposto dallo IAS 37.

Fondi per oneri

Tra i fondi per oneri trattati nell'OIC 19 spiccano, per la differente trattazione rispetto allo IAS 37, il Fondo manutenzione ciclica e il Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali.

Per ciò che riguarda il Fondo manutenzione ciclica si rileva subito come lo stesso sia ammesso, differentemente quindi da quanto statuito dallo IAS 37. L'OIC 19 specifica che gli accantonamenti a tale fondo hanno l'obiettivo di ripartire fra i vari esercizi, secondo il principio della competenza, il costo della manutenzione ciclica che, benché effettuata dopo un certo numero di anni, si riferisce ad una usura del bene verificatasi anche negli esercizi precedenti rispetto a quello in cui la manutenzione viene materialmente eseguita (è il caso tipico delle manutenzioni nel campo aeronautico e navale). L'OIC 19 stabilisce altresì che il fondo non deve

coprire costi per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti, che invece devono essere rilevati come immobilizzazioni materiali (OIC 16). L'accantonamento annuale è effettuato suddividendo, sulla base di appropriati parametri che riflettano il principio di competenza, la spesa complessiva prevista.

Riguardo al Fondo per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali la differenza principale con lo IAS 37 consiste nel fatto che esso viene iscritto non appena il vertice aziendale approva il piano di ristrutturazione, che, tra l'altro, deve indicare con chiarezza: 1) l'attività o la parte di attività interessata; 2) le principali unità operative coinvolte; 3) la localizzazione, la categoria ed il numero approssimato dei dipendenti coinvolti; 4) il costo complessivo del programma. In sintesi in ambedue questi trattamenti contabili si può rilevare come i principi contabili definiti nello IAS 37 siano più restrittivi dei corrispondenti principi contenuti nell'OIC 19.

Sempre tra i Fondi per oneri l'OIC 19 ne menziona altri tre, di cui si da conto di seguito per la particolare rilevanza che hanno assunto.

Il primo è il Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili che riguarda le società che gestiscono attività in concessione (fattispecie sempre più frequente oggi, specie nel campo della ristorazione ed in genere nell'ambito del franchising), le quali, alla scadenza della stessa, devono per contratto restituire gli impianti al concedente, gratuitamente ed in perfette condizioni di funzionamento. Ciò comporta un carico crescente di oneri man mano che si avvicina la scadenza della concessione. Per effettuare stime congrue, la società si deve dotare di elementi oggettivi sostenuti da valida documentazione al fine di pervenire all'individuazione della tempistica e tipologia di interventi che saranno necessari. È sulla base di questi elementi che si potrà procedere alla misurazione di un accantonamento che risulti ragionevolmente attendibile nel suo complesso. Il rispetto del principio di competenza impone poi che gli accantonamenti al fondo siano ripartiti lungo tutta la durata della concessione.

Il secondo è il Fondo per operazioni e concorsi a premio correlato ad un sempre più diffuso strumento di marketing. Con queste campagne promozionali vengono riconosciuti ai clienti dei premi, sotto forma di sconti sull'acquisto di beni della società oppure sotto forma di altri beni in regalo, ai clienti che facciano pervenire alla società, generalmente tramite rivenditori, appositi tagliandi d'acquisto o buoni (oggi anche elettronici). Nell'ipotesi in cui la campagna promozionale si protragga oltre l'esercizio in cui è pubblicizzata, l'impresa deve accantonare in un fondo l'onere da sostenere e la stima dell'accantonamento si ritiene congrua quando il fondo è in grado di coprire tutti i costi connessi all'impegno contrattuale che si prevede verranno effettivamente sostenuti. La stima dell'accantonamento si fonda su criteri diversi a seconda si tratti di un'operazione a premio piuttosto che un concorso a premio. Nel primo caso per stimare l'accantonamento necessario occorrerà valutare la cosiddetta "percentuale di ritorno" dell'operazione (ovvero la propensione dei clienti ad usufruire della campagna) che dovrà essere poi riferita alle vendite effettuate nell'esercizio cui seguiranno, normalmente in quello successivo, le richieste dei premi. Nel secondo caso (concorso con uno o più vincitori) la determinazione dell'accantonamento è più agevole e, prudenzialmente, dovrebbe essere pari al totale del valore del premio promesso che, alla scadenza del concorso, sarà comunque attribuito a terzi.

Il terzo è il Fondo recupero ambientale che deve essere iscritto a copertura dei costi che la società stima di sostenere per danni causati all'ambiente, in seguito a contenziosi per violazione di norme e regolamenti, tenendo anche conto degli eventuali sviluppi tecnici e legislativi futuri, di cui si ha conoscenza alla data di bilancio (ad esempio norme ambientali più restrittive di cui si sia ragionevolmente certi dell'entrata in vigore). Nel caso poi di società che gestiscono discariche sorge un'obbligazione di tipo legale, in connessione alle convenzioni siglate con gli enti concedenti, che si sostanzia in oneri di ripristino (ricopertura con terreno, piantumazione, monitoraggio delle formazioni di gas, smaltimento del percolato, analisi ambientali ed altri oneri di chiusura e post-gestione delle discariche) che

interessano l'economia dell'azienda anche per lungo tempo dopo l'esaurimento della vita utile della discarica. Gli oneri complessivi di ripristino devono essere ripartiti per competenza su tutti gli esercizi nei quali è avvenuto lo smaltimento dei rifiuti e il valore dell'accantonamento annuo generalmente viene rapportato ai quantitativi complessivi smaltiti rispetto alla capacità totale della discarica, tenendo anche conto di verifiche e stime effettuate dalle Autorità concedenti.

Trattamento fiscale degli accantonamenti

Il trattamento fiscale riservato agli accantonamenti rilevati in un bilancio di una impresa "IAS adopter" non si discosta in maniera significativa da quello applicabile ad una impresa che invece redige il bilancio secondo i criteri civilistici e contabili italiani. Esistono però alcune peculiarità previste nello IAS 37 per le quali il legislatore fiscale ha dovuto fornire chiarimenti e disposizioni di coordinamento. In linea generale, emerge subito come il legislatore fiscale, sia ai fini IRES (articolo 107, comma 4, del TUIR introdotto dal DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni), sia ai fini IRAP (articolo 5 del Dlgs 447/1997), non consente la deducibilità dell'accantonamento, in quanto preferisce aspettare il periodo d'imposta in cui si realizza l'evento e, di conseguenza, si manifesta il costo e l'uscita effettiva di risorse.

Ai fini dell'IRES vi sono comunque degli accantonamenti per i quali l'articolo 107 del TUIR consente espressamente la deduzione fiscale senza la necessità di attendere per la contabilizzazione ai fini fiscali il momento dell'effettiva manifestazione del costo. Si tratta degli accantonamenti contabilizzati a fronte di:

- spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili, deducibili nei limiti del 5% del costo di ciascuna nave o aeromobile, quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa effettivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine il ciclo;

- spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione sostenute da imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche e da imprese sub concessionarie. Gli accantonamenti effettuati sono deducibili nel limite massimo del 5% del costo di ciascun bene e fino a quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi 2 esercizi;
- oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio, deducibili in misura non superiore rispettivamente al 30% e al 70% dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio.

Ciò premesso, preme evidenziare che queste regole sono applicabili sia per gli accantonamenti stanziati secondo le disposizioni previste dallo IAS 37, sia per quelli contabilizzati secondo la disciplina delineata dall'OIC 19. Una società "IAS adopter", quindi, contabilizza ai fini del bilancio civilistico gli accantonamenti nei modi e con i limiti previsti dallo IAS 37 ma, ai fini IRES, potrà dedurre solo quelli previsti dall'articolo 107 del TUIR. Questa soluzione è stata espressamente stabilita dal legislatore fiscale: con l'articolo 9, comma 3, del Decreto 8 giugno 2011, emanato per coordinare i principi contabili internazionali con le regole di determinazione della base imponibile ai fini IRES e, ancor prima, con la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011.

Invece al comma 2 dell'articolo 9 del Decreto 8 giugno 2011 il legislatore fiscale è intervenuto per armonizzare una differenza sostanziale che esiste tra principi contabili internazionali e principi contabili italiani, ovvero quella derivante dalla previsione dell'attualizzazione dell'accantonamento disciplinata, come abbiamo visto nel capitolo 3, dai paragrafi 45 – 47 dello IAS 37. Il legislatore in questo caso ha stabilito che, ai fini fiscali, si considera accantonamento anche l'onere (ovvero gli interessi passivi contabilizzati a titolo di accantonamento negli anni successivi al primo - v. *Esempio 6* riportato nel Capitolo 3 -) derivante dall'attualizzazione delle passività.

Capitolo 5

Informazioni integrative

Informazioni integrative richieste dallo IAS 37

Obiettivo di fondo perseguito dagli IAS/IFRS, dichiarato nello IAS 1 ma comune a tutti gli IAS/IFRS, è quello che le informazioni fornite dal bilancio devono essere utili al lettore (qualunque esso sia), cioè devono essere in grado di consentirgli di prendere valide decisioni economiche: ovvero i principi internazionali perseguono il primato della “sostanza” su quello della “forma”.

Lo IAS 37 non fa eccezione a quest’obiettivo e, nei conclusivi paragrafi 84 – 92 del principio contabile, detta le regole in merito ad una serie d’informazioni integrative che devono accompagnare ed illustrare al meglio i dati registrati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico relativamente ad Accantonamenti ai Fondi, Attività e Passività Potenziali. Tenuto conto dell’estrema precisione adottata nella descrizione delle informazioni integrative richieste si ritiene utile nel prosieguo seguire l’articolato in paragrafi proposto dallo IAS 37.

Paragrafi 84 e 85 “accantonamenti ai fondi”

Per ciascuna classe di fondi l’impresa deve fornire le seguenti informazioni:

- il valore contabile all’inizio ed alla fine dell’esercizio di Bilancio (normalmente il periodo è 1/1/xxxx – 31/12/xxxx);
- gli ulteriori stanziamenti effettuati nell’esercizio, sia per nuovi fondi sia come ulteriori accantonamenti a fronte di fondi già esistenti;
- gli ammontari utilizzati durante il periodo, e cioè i costi sostenuti durante l’esercizio ed imputati all’accantonamento;
- gli importi non utilizzati e stornati durante l’esercizio;
- gli aumenti del periodo dell’ammontare attualizzato che derivano dal trascorrere del tempo e da ogni cambiamento del tasso di attualizzazione,

anche se non sono richieste informazioni comparative con le preesistenti situazioni.

L'impresa deve inoltre, per ogni classe di fondi, fornire le seguenti informazioni:

- una breve ma precisa descrizione della natura delle obbligazioni e della tempistica ragionevolmente attesa in merito ai flussi di risorse in uscita per soddisfare l'obbligazione;
- un'indicazione relativa ai gradi d'incertezza relativi all'ammontare o alla scadenza di queste uscite finanziarie. Ove risulti necessario fornire queste informazioni, l'impresa deve descrivere le principali ipotesi circa i fatti futuri che influenzeranno l'evolversi dell'obbligazione stessa in merito all'ammontare o alla data di scadenza (come descritto nel Capitolo 3 "Processo di rilevazione");
- l'ammontare di ogni risarcimento (o indennizzo) atteso, per ciascun ammontare che è stato contabilizzato come risarcimento atteso a fronte di passività previste.

Paragrafo 86 "passività potenziali"

A meno che la probabilità che un'uscita finanziaria sia ritenuta remota (condizione per la quale nulla deve essere rilevato in Bilancio come spiegato nel Capitolo 2 "Criteri di contabilizzazione"), l'impresa "IAS adopter" deve fornire adeguate informazioni per ogni classe di passività potenziali risultante a fine esercizio, descrivendo la natura della passività potenziale e, ove applicabile:

- una stima degli effetti finanziari (in coerenza con il processo di valutazione descritto nel Capitolo 3 "Processo di rilevazione");
- una precisazione riguardo alle incertezze che riguardano l'ammontare o la data di sopravvenienza di ogni prevista uscita di risorse;
- la possibilità dell'esistenza, e relativo grado di ottenimento, di indennizzi che l'impresa possa ottenere a fronte delle passività potenziali individuate.

Paragrafo 87 "regole per il raggruppamento in classi"

Per raggruppare in classi gli accantonamenti e le passività potenziali occorre analizzarne la natura dei singoli elementi e laddove la stessa risulti sufficientemente simile allora possono essere raggruppati in una classe omogenea. In base a questa regola, da un lato può risultare appropriato trattare come una singola classe di accantonamenti gli importi relativi a garanzie rilasciate su prodotti differenti (es. Fondo garanzia prodotti), dall'altro non è appropriato trattare nella stessa classe gli importi accantonati a fronte delle normali garanzie e quelli a fronte dei procedimenti giudiziari (che infatti normalmente confluiscono nella classe Fondi cause legali).

Paragrafo 88 "collegamento tra fondi e passività potenziali"

Se un accantonamento ad un fondo ed una passività potenziale derivano dalla stessa serie di circostanze, l'impresa deve fornire ogni informazione utile a descrivere il collegamento esistente tra l'accantonamento e la passività potenziale.

Paragrafi 89 e 90 "attività potenziali"

Nel caso in cui l'impresa ritenga probabile l'insorgere di un incremento di attività, allora deve fornire una breve ma precisa descrizione della natura dell'attività potenziale alla data di chiusura del bilancio e, se possibile, una stima del loro effetto finanziario.

È importante però che le informazioni rese in merito alle attività potenziali rilevate non forniscano indicazioni fuorvianti circa l'effettiva probabilità di realizzabilità dei proventi indicati.

Paragrafo 91 "indisponibilità delle informazioni"

Nel caso in cui alcune informazioni richieste nei paragrafi 86 – 89 non possano essere fornite in quanto non disponibili o non stimabili, occorre farne esplicita menzione.

Paragrafo 92 "clausola di salvaguardia"

In casi rari ed estremi, può verificarsi la circostanza che fornire le indicazioni su alcune o tutte le indicazioni richieste dai paragrafi 84 – 89 possa creare seri

pregiudizi all'impresa, specie nel caso di contenziosi legali. In questi casi, e solo in questi casi, l'impresa ha la facoltà di non fornire le informazioni richieste, ma può limitarsi ad indicare la natura generale del contenzioso assieme al motivo per cui alcune o tutte le informazioni richieste non vengono rese.

La nota integrativa secondo i principi contabili italiani

La normativa italiana che disciplina la nota integrativa al bilancio si rinviene innanzitutto nel Codice Civile, all'articolo 2427 "Contenuto della Nota integrativa", ed in particolare, per quel che ci riguarda, nei commi 1, 4, 7. A completamento delle disposizioni del Codice Civile troviamo quanto disposto nell'OIC 19.

Di seguito esaminiamo gli elementi informativi richiesti dalla normativa e dai principi contabili italiani suddividendoli, come fatto per i principi contabili internazionali ed evidenziandone le differenze, a seconda che si riferiscano ai Fondi per rischi ed oneri, alle Passività potenziali ed infine alle Attività potenziali.

Fondi Rischi ed Oneri

In nota integrativa devono essere fornite almeno le seguenti informazioni:

- i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi in moneta avente corso legale nello Stato (2427 CC, comma 1);
- le motivazioni di variazioni intervenute nella consistenza dei fondi, la loro formazione tramite gli accantonamenti ed il loro utilizzo (2427 CC, comma 4);
- la composizione della voce "altri fondi", allorchè il loro ammontare sia apprezzabile (2427 CC, comma 7);
- eventuali altre informazioni complementari necessarie per fornire una rappresentazione veritiera e corretta;

- la motivazione di eventuali deroghe al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro (statuito dall'articolo 2423 bis CC, comma 6) e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

In buona sostanza le due normative sono concettualmente molto simili e mirano ad ottenere lo stesso livello informativo volto alla migliore comprensione del bilancio. Esistono due differenze principali: la prima è che non consentendo l'OIC 19 l'attualizzazione degli accantonamenti, nessuna informazione è richiesta in proposito; la seconda deriva dall'espressa disposizione in merito alla non modificabilità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro presente nel Codice Civile, dalla quale discende che qualsiasi deroga deve essere ben motivata in nota integrativa con evidenziazione degli effetti sulle varie componenti del bilancio. Lo IAS 37 non ne fa menzione, anche se la disposizione si ritrova in realtà nello IAS 8 "Utile o perdita di competenza, errori determinanti e variazioni di principi contabili".

Passività Potenziali

Relativamente alle "passività potenziali" la nota integrativa redatta secondo i principi contabili nazionali deve contenere informazioni circa:

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento relativo alla perdita connessa quando considerata probabile;
- il rischio di ulteriori perdite, se sussiste la possibilità di subire perdite maggiori rispetto agli ammontari accantonati;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e, a seguire, le stesse informazioni previste per le passività potenziali ritenute possibili;

- nel caso di passività potenziali ritenute possibili devono essere indicate le seguenti informazioni:
 - o la situazione d'incertezza, ove rilevante, che produrrebbe la perdita;
 - o l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere valutato;
 - o altri possibili effetti se non evidenti;
 - o preferibilmente, l'indicazione del parere del vertice aziendale e dei suoi consulenti legali e tecnici, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute remote. In alcuni casi gli ammontari (risarcimenti danni, etc) richiesti da terzi alla società in una causa passiva od in una controversia sono marcatamente esagerati rispetto alla reale situazione. In questi casi non è necessario, anzi potrebbe essere fuorviante potendosi tradurre in una sovrastima delle passività, mettere in evidenza gli ammontari di cui sopra;

- la possibilità di dover sostenere perdite derivanti dalla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio quando la società decide di auto-assicurarsi);
- l'esistenza e l'ammontare di garanzie prestate (tipo fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali), le obbligazioni che derivano dallo sconto di cambiali ed obbligazioni similari anche qualora la perdita sia ritenuta improbabile.

Anche nel caso delle passività potenziali non si rilevano differenze concettualmente rilevanti in merito alle informazioni integrative da fornire. Uniche differenze rilevabili sono da un lato la richiesta, esplicitata nell'OIC 19, di informazioni relativamente alla possibilità di perdite per mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati e alla possibilità di perdite, da indicare anche se remote, connesse all'esistenza di garanzie prestate e di obbligazioni di regresso (sconto cambiali, etc), dall'altro l'assenza nell'OIC 19 di una clausola di

salvaguardia come quella delineata nello IAS 37, che permette ad una società di omettere informazioni di dettaglio in merito a passività derivanti da vertenze legali quando le stesse costituiscano informazioni sensibili per il prosieguo della vertenza stessa.

Attività Potenziali

Relativamente alle attività potenziali i principi contabili nazionali dispongono la fornitura delle seguenti informazioni:

- la natura, la stima dell'ammontare se effettuabile e gli eventuali effetti sul bilancio, tenendo conto delle conseguenze fiscali ed altri fatti pertinenti, sempre che l'evento sia ritenuto probabile;
- le stesse informazioni possono essere rese in caso di attività potenziali possibili quando tale evidenza sia necessaria per una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, sempreché le stesse informazioni non si traducano in una sovrastima delle attività potenziali stesse che potrebbero far nascere false valutazioni circa i ricavi futuri dell'azienda.

Nessuna differenza emerge rispetto alle previsioni contenute nello IAS 37.

Capitolo 6

Caso Telecom Italia

I Principi Contabili Internazionali, e fra questo lo IAS 37, hanno avuto un impatto profondo sul modo di formazione ed esposizione del bilancio d'esercizio di molte grandi aziende italiane. Nel periodo compreso tra il 2003 ed il 2007 tutte le aziende per cui era obbligatoria l'adozione dei Principi Contabili Internazionali hanno dovuto modificare la loro "anima" contabile con un periodo di transizione durato per molte di esse anche tre esercizi.

Per cercare di mostrare all'atto pratico ed al di là della teoria finora esposta cosa è effettivamente avvenuto si darà di seguito conto delle modificazioni intervenute nel bilancio di Telecom Italia nel periodo compreso fra il bilancio dell'esercizio 2003 redatto ancora in base ai principi contabili italiani a quello relativo all'esercizio 2006 che ormai recepisce in pieno i principi contabili internazionali. Ovviamente tenuto presente l'ambito del presente lavoro, ci si focalizzerà solo sul trattamento degli Accantonamenti ai fondi, alle Passività ed alle Attività Potenziali, che costituiscono il perimetro di applicazione dello IAS 37.

Le informazioni ed i dati utilizzati sono esclusivamente quelli reperibili dai bilanci pubblicati e questo anche con l'intento di verificare se è avvenuto compiutamente quel passaggio "dalla forma alla sostanza" che è uno dei cardini su cui si basa l'intera metodologia IAS/IFRS.

Bilancio 2003

Il Bilancio 2003, come detto poc'anzi, è stato redatto in conformità alle disposizioni dei principi contabili italiani, ed infatti, nella sezione "Criteri di Valutazione" della Nota Integrativa, che completa il Bilancio consolidato, riguardo ai Fondi per Rischi ed Oneri troviamo che la voce Altri Fondi riguarda

“principalmente stanziamenti per rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli impegni assunti e degli elementi a disposizione.”¹²

La Nota integrativa, nella sezione dedicata ai fondi Rischi e per Oneri, ci informa che gli Altri Fondi, il cui valore complessivo è “pari a euro 2.476 milioni, diminuiscono, rispetto al 31.12.2002, di euro 2.899 milioni, principalmente per effetto dell’esercizio anticipato dell’opzione put JP Morgan su azioni Seat (euro 1.942 milioni), del parziale utilizzo a diretta riduzione dei crediti, del fondo oneri per le garanzie prestate a favore di Aria-Is Tim (euro 279 milioni), della proventizzazione dei fondi per il contributo relativo all’esercizio di attività di telecomunicazioni maturato al 31 dicembre 2002 (euro 112 milioni) e dell’uscita della Nuova Seat Pagine Gialle dall’area di consolidamento (euro 48 milioni).

La voce in oggetto include:

- fondi di TIM, di euro 572 milioni, stanziati nel 2002 a copertura delle garanzie prestate dal gruppo a favore di istituti finanziari creditori di Aria-Is Tim;
- fondi relativi al contenzioso Digitel, pari ad euro 59 milioni e per TIM Cellular, pari a euro 117 milioni, stanziati dalla BU Mobile;
- i fondi rischi contrattuali e diversi, di complessivi euro 496 milioni, essenzialmente relativi all’attività operativa;
- fondi per oneri di ristrutturazione aziendale di euro 184 milioni essenzialmente relativi a esodi e mobilità del personale, di cui euro 121 milioni di Telecom Italia;
- i fondi per adeguamento tecnologico e per gli oneri inerenti il quadro regolatorio di TIM di euro 404 milioni;
- il fondo di euro 194 milioni relativo agli oneri finanziari per premio di rimborso su un prestito obbligazionario emesso da Telecom Italia Finance;

¹² Telecom Italia, *Bilancio 2003*, p. 210

– il fondo oneri e rischi su partecipate di euro 184 milioni e per operazioni societarie straordinarie di euro 266 milioni.”¹³

Se poi si esaminano le informazioni relative agli Accantonamenti per Rischi contenute nella parte di Nota integrativa, sempre del Bilancio consolidato, dedicata al conto Economico troviamo solo che gli stessi “ammontano complessivamente a euro 94 milioni ... e sono relativi agli stanziamenti effettuati nell’esercizio ai vari fondi rischi contrattuali e per vertenze in corso ...”.

Nella parte dedicata alla Relazione sulla gestione e precisamente nel paragrafo “Contenzioso, iniziative e azioni giudiziarie pendenti” (pp 111-123 del Bilancio 2003) troviamo invece elencate una lunga serie di contenziosi giuridici, sia italiani che internazionali, che, in base al dettato IAS 37 possono essere definiti come passività potenziali. A riprova troviamo l’indicazione che “salvo i casi in cui è esplicitamente indicato, non sono stati effettuati accantonamenti a fondo rischi, in assenza di elementi certi ed obiettivi e/o ritenendo improbabile l’esito negativo del contenzioso”¹⁴, nel pieno rispetto dei principi contabili delineati nell’OIC 19. Tra gli altri, troviamo descritti i contenziosi

- Digitel, anche se manca il riferimento allo stanziamento effettuato a fondo rischi della somma di euro 59 milioni;
- Settore Personal Computer (relativo alla cessione d’un ramo d’azienda) per il quale viene evidenziato che “in relazione al probabile esito di tali cause nel bilancio di Telecom Italia è stato iscritto un apposito fondo”¹⁵ ma nulla viene specificato in merito al quantum e non si ritrova analoga specifica descrizione nelle Note integrative dedicate al Fondo Rischi, essendo “annegate” nella generica dizione “Fondo vertenze passive”;
- Contributo ex art. 20, comma 2, Legge 23.12.1998 n. 148, che istituiva un contributo a carico degli operatori di telecomunicazione impugnato da tutti

¹³ Ibidem, p. 222

¹⁴ Ibidem, p. 111

¹⁵ Ivi

gli operatori per illegittimità rispetto alle normative comunitarie in vigore. In questo caso è stata “iscritta una insussistenza di passività (debiti e fondi per rischi ed oneri) di euro 1.465 milioni relativa agli esercizi 2000, 2001 e 2002. Non si è invece provveduto, in attesa della sentenza del giudice amministrativo, ad iscrivere tra i proventi euro 546 milioni a suo tempo versati dal Gruppo Telecom Italia relativi al contributo per l’anno 1999.”¹⁶ Non viene indicata, in sede di descrizione del contenzioso, la ripartizione tra parte “diminuzione debiti” e “diminuzione fondo” ma il lettore deve cercarla autonomamente esaminando le relative sezioni del bilancio.

Nel Bilancio 2003 e nel Bilancio 2004 sono presenti anche due paragrafi, ricompresi nella sezione dedicata alla “Relazione sulla gestione” che illustrano i risultati del gruppo di lavoro impegnati nell’analisi dei principi contabili internazionali in vista dell’adozione degli stessi a partire dal Bilancio 2006. In particolare viene effettuata anche una valutazione delle principali differenze fra IAS/IFRS e principi contabili italiani e, tra le molte altre, per quel che concerne lo IAS 37 emerge il differente trattamento degli Oneri di Ripristino: “il Gruppo Telecom Italia deve contabilizzare le passività da sostenere al momento dell’abbandono delle immobilizzazioni materiali per effetto di un’obbligazione legale o implicita assunta in sede di acquisizione e costruzione degli impianti. Le passività in esame sono rilevate, nel periodo in cui sorgono, in un fondo del passivo dello stato patrimoniale nell’ambito dei fondi per rischi ed oneri, al valore di mercato (fair value), in contropartita delle immobilizzazioni materiali a cui sono associate; l’imputazione a conto economico avviene lungo la vita utile delle relative immobilizzazioni materiali attraverso il processo di ammortamento delle stesse.”¹⁷ Viene, infine, anche effettuata una valutazione dei principali impatti derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali e per quel che riguarda i Fondi per rischi ed oneri emerge come “i requisiti indicati dagli

¹⁶ Ibidem, p. 115

¹⁷ Telecom Italia, *Bilancio 2004*, p. 61

IAS/IFRS comportano condizioni di iscrizione più restrittive per tali passività. In particolare, la situazione patrimoniale di apertura al 1° gennaio 2004 secondo gli IAS/IFRS beneficia di una rettifica positiva sul patrimonio netto di apertura per lo storno di taluni fondi rischi ed oneri iscritti nel bilancio redatto secondo i principi contabili italiani. Tale diverso trattamento contabile comporta, nel bilancio al 31 dicembre 2004 redatto ai fini comparativi secondo gli IAS/IFRS, un peggioramento del risultato netto per effetto dello storno degli assorbimenti a conto economico dei fondi per rischi e oneri contabilizzati nell'esercizio 2004 secondo i principi contabili italiani”¹⁸ .

Bilancio 2006

Il Bilancio 2006, del quale, come per il 2003, esaminiamo il solo bilancio consolidato, costituisce il primo esercizio in cui trovano piena applicazione i principi contabili internazionali, in sostituzione dei principi contabili italiani. Dal punto di vista della forma e del contenuto “il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 è stato predisposto nel rispetto degli IFRS emessi dall'International Accounting Standards Board e omologati dall'Unione Europea (“IFRS”), della legislazione nazionale vigente, delle delibere Consob n. 15519 e n. 15520 del 27 luglio 2006, nonché della comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006. Per IFRS si intendono anche tutti i principi contabili internazionali rivisti (“IAS”) e tutte le interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), incluse quelle precedentemente emesse dallo Standing Interpretations Committee (“SIC”).”¹⁹ Tale cambio metodologico comporta anche una diversa impostazione delle Note integrative, che illustrano approfonditamente pressochè ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Solo per fare un apprezzamento “quantitativo” le 48 note integrative del bilancio consolidato 2006 si estendono per 127 pagine mentre le omologhe del

¹⁸ Ibidem, p. 62

¹⁹ Telecom Italia, *Bilancio 2006*, p. 212

bilancio consolidato 2004 si fermano a 64, la meta! Nel perimetro d'indagine del presente lavoro rientrano la Nota 21 "Fondi per rischi ed oneri" e la Nota 27 "Passività ed attività potenziali, impegni ed altre garanzie".

Nota 21 "Fondi per rischi ed oneri"

Innanzitutto, in coerenza con il dettato dello IAS 37, i fondi rischi e oneri sono raggruppati in classi omogenee e riguardo alla metodologia di rilevazione: "le imprese del Gruppo rilevano i fondi per rischi e oneri quando, in presenza di un'obbligazione attuale, legale o implicita, nei confronti di terzi, quale risultato di un evento passato, è probabile che si renderà necessario l'impiego di risorse del Gruppo per adempiere l'obbligazione e quando può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione stessa. Le variazioni di stima sono riflesse nel conto economico dell'esercizio in cui le stesse si verificano."²⁰ Tra i vari fondi presenti, il Fondo per oneri di ripristino "si riferisce agli accantonamenti dei costi previsti per lo smantellamento dei cespiti e il ripristino dei siti della Capogruppo (euro 331 milioni) e delle società della Business Unit Mobile Brasile (euro 56 milioni). Tale fondo diminuisce, rispetto al 31 dicembre 2005, essenzialmente per effetto delle variazioni di stima delle società brasiliane (euro 105 milioni) solo parzialmente controbilanciate dagli incrementi relativi alla riduzione dei tassi di attualizzazione e al rilascio degli effetti pregressi dell'attualizzazione (euro 37 milioni), nonché dall'aumento dei siti presi in locazione (euro 25 milioni). Le significative variazioni di stima si sono rese necessarie a seguito di una diminuzione nel costo unitario di ripristino dei siti dovuta al rinnovo dei contratti con i fornitori esterni, conseguente la riorganizzazione societaria delle società brasiliane, e al maggior ricorso a contratti di co-siting, che non comportano per le società un obbligo di ripristino dei siti. Tali

²⁰ Ibidem, p. 225

variazioni di stima sono state registrate in contropartita alle attività materiali, così come previsto dall'IFRIC 1.”²¹ Si nota subito come l'applicazione dei principi contabili internazionali si traduca, per il lettore, in una più chiara ed esaustiva esposizione dei fatti avvenuti nel corso dell'esercizio.

Sempre tra i Fondi rischi ed oneri troviamo il Fondo vertenze legali che, si legge, aumenta di 58 milioni di euro rispetto all'esercizio 2005, principalmente a causa dell'accantonamento, del valore di 61 milioni di euro, effettuato a seguito del procedimento arbitrale avviato da Fastweb, nel marzo 2005, nei confronti di Telecom Italia in merito all'esecuzione del contratto che disciplina il cosiddetto “Accesso disaggregato alla Rete locale” (normalmente indicato come Unbundling Local Loop o ULL). In merito a questo stanziamento vediamo ora se esiste un collegamento con una passività potenziale (come previsto dallo IAS 37).

Nota 27 “Passività ed attività potenziali, impegni ed altre garanzie”

Passività potenziali

Per Telecom Italia le passività potenziali sono costituite essenzialmente da procedimenti giudiziari o arbitrali promossi in genere da concorrenti, procedimenti amministrativi avanti al TAR Lazio e procedimenti sanzionatori provenienti da AGCM (Autorità Antitrust) o da AGCom (Autorità di controllo delle Telecomunicazioni) e, nell'ambito della Nota 27, vengono raggruppati per classi omogenee (una classe omogenea è costituita, ad esempio, da tutti i ricorsi presentati contro Telecom, da un certo Operatore di Telecomunicazioni concorrente).

Con Fastweb, tra gli altri, al 31.12.2006 Telecom Italia aveva in essere 3 cause legali passive, ricomprese nelle passività potenziali, ma solo per una di esse ha effettuato anche uno stanziamento al fondo rischi vertenze legali. Quest'ultima è quella relativa all'Accesso disaggregato alla Rete locale ed in proposito in Nota 27 si legge che: “Nel gennaio 2007 è stato emesso il lodo relativo al procedimento

²¹ Ibidem, p. 276

arbitrale promosso nel 2005 da Fastweb per l'accertamento di presunti inadempimenti di Telecom Italia al contratto per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale ("*local loop unbundling*"); il Collegio arbitrale, riconosciuto l'inadempimento, ha condannato la Società a un risarcimento di euro 61 milioni. Nel bilancio al 31 dicembre 2006 è stato effettuato apposito accantonamento a fondo rischi. In particolare, la controversia aveva ad oggetto una richiesta di danni quantificati da Fastweb in 168 milioni di euro, con riferimento a oltre 21.000 clienti che sarebbero stati sottratti da Telecom Italia tra il 2002 e il 2005 mediante mancata attivazione di linee in *unbundling*. Il lodo valuta inadempiente la Società in circa 11.000 casi, a fronte di un numero complessivo di richieste di attivazione in *unbundling* da parte di Fastweb nel periodo considerato (sino al 30 aprile 2005) pari a circa 550.000. La Società intende impugnare il lodo innanzi alla Corte d'Appello di Roma.”²² In questo caso il lodo emesso a gennaio 2007 (data intercorrente fra la chiusura dell'esercizio e la formazione del bilancio) ha reso da possibile a probabile il verificarsi della perdita futura rendendo corretto lo stanziamento ad un fondo rischi. Nella nota, come previsto dallo IAS 37, vengono forniti tutti gli elementi che sono alla base della stima effettuata. Viene anche dato conto delle intenzioni future della società: impugnativa del lodo dinanzi alla Corte d'Appello. Infine, sempre relativamente a questa causa passiva in essere con Fastweb, l'informazione resa ai lettori del Bilancio Telecom Italia 2006 è completata dalla notazione inserita, nell'ambito della Relazione sulla gestione, a commento degli Altri Costi operativi ove viene precisato che “gli Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri del 2006 comprendono euro 61 milioni relativi all'accantonamento effettuato a fronte del procedimento arbitrale avviato da Fastweb in merito all'esecuzione del contratto relativo all'“Unbundling Local Loop.”²³

²² Ibidem, p. 285

²³ Ibidem, p. 32

Sempre tra le passività potenziali troviamo delle Cause Passive intentate da alcuni concorrenti verso Telecom Italia relative alla commercializzazione di servizi XDSL (servizi internet a larga banda), successivamente alla chiusura del procedimento antitrust A285 che ha condannato e sanzionato la condotta di Telecom Italia. Sulla base del citato procedimento Antitrust “alcune imprese – tra il 2001 ed il 2005 – hanno agito nei confronti della Società per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati dal presunto abuso di posizione dominante di Telecom Italia nella fornitura di servizi in tecnologia XDSL. Si tratta, in particolare, dei giudizi promossi dalle società Wind Telecomunicazioni, I.Net S.p.A., Cybernet Italia S.p.A., KPNQwest e ITnet SpA, riuniti nel 2001 in un unico procedimento. Le pretese risarcitorie ammontano, complessivamente, a circa euro 120 milioni. In passato, altri operatori (tra i quali Infostrada, Albacom e l’Associazione Italiana Internet Provider) avevano intentato simili azioni, ottenendo nel 2003 la condanna di Telecom Italia a risarcire danni complessivamente pari a circa euro 2 milioni (a fronte di richieste pari, complessivamente, a oltre euro 87,5 milioni). È ragionevole ipotizzare che, qualora il giudice non si discosti dalla giurisprudenza precedente, nelle attuali cause i danni potrebbero essere quantificati in misura di gran lunga inferiore a quella indicata dalle società attrici e pertanto Telecom Italia ha appostato i relativi accantonamenti al fondo rischi.”²⁴ In questo caso la preoccupazione legittima del redattore del bilancio è stata quella di non sopravvalutare la passività potenziale. Infatti, pur fornendo in Nota integrativa il valore totale dei danni richiesti (120 milioni di euro), nel valorizzare l’accantonamento al Fondo vertenze legali ha tenuto conto di quanto successo in passato per un evento del tutto simile (il citato Procedimento sanzionatorio Antitrust A285 e le conseguenti cause legali vinte da alcuni operatori). Ha operato con “prudenza” stimando nel modo più accurato

²⁴ Ibidem, p. 290

possibile la probabile uscita di risorse scaturente dall'obbligazione legale (la vertenza legale passiva).

Attività Potenziali

Tra le attività potenziali troviamo, tra le altre citate, un arbitrato attivo con l'operatore concorrente H3G. "Nel luglio 2006 Telecom Italia ha notificato ad H3G Italia l'avvio di un arbitrato, sulla base della clausola compromissoria contenuta negli accordi stipulati tra le parti nel febbraio 2004 e successivamente integrati nel maggio 2005. Tali accordi regolano tra l'altro i prezzi di terminazione su rete mobile definiti sulla base di un criterio di reciprocità. L'azione nasce dalle contestazioni mosse da H3G in merito al valore dei corrispettivi contrattuali previsti, a suo dire modificati a suo favore dall'evoluzione del quadro regolatorio. Conseguentemente, Telecom Italia ha avviato l'azione arbitrale con la quale si richiede l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di H3G, nonché la condanna di H3G al risarcimento dei danni subiti."²⁵ In questo caso sussiste la possibilità di ottenere in futuro un risarcimento danni ma dello stesso non viene esposta per prudenza alcuna stima, peraltro molto difficile da valutare, per non ingenerare nei lettori del bilancio delle aspettative fuorvianti.

²⁵ Ibidem, p. 294

Conclusioni

Nell'Introduzione ci siamo posti una domanda "Perché principi contabili uniformi?" e, come risposta, abbiamo individuato i tre principali obiettivi alla base dell'applicazione di principi contabili internazionali:

- per garantire il sano funzionamento dei mercati dei capitali: "metodologie contabili" comuni evitano distorsioni causate da informazioni "falsate";
- per assicurare ai destinatari del bilancio le informazioni necessarie per intraprendere decisioni economiche;
- per tutelare gli investitori attraverso un'effettiva comparabilità dei dati forniti dalle aziende.

A conclusione di questa breve analisi, si tratta ora di verificare se il Principio contabile internazionale IAS 37, nel dettare le regole contabili per il trattamento degli accantonamenti ai fondi e delle Attività e Passività potenziali (regole esaminate nei primi cinque capitoli del presente lavoro), garantisca, nella sua applicazione pratica che è poi quel che più conta, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, obiettivi che il legislatore europeo ha poi tradotto in una formula molto semplice ma al contempo efficace: "preminenza della sostanza sulla forma".

Per far questo sono stati esaminati (nel sesto e conclusivo capitolo), due bilanci di Telecom Italia spa, società che rientra nel perimetro di quelle "obbligate" ad adottare i principi contabili internazionali al posto di quelli nazionali, e precisamente il Bilancio 2003, in cui trovano ancora applicazione i principi italiani, ovvero l'OIC 19, ed il Bilancio 2006 redatto secondo le regole internazionali, ovvero per quel che ci riguarda lo IAS 37.

Riguardo al Bilancio 2003 è emerso come le informazioni rese, ovviamente perfettamente "compliance" rispetto alla normativa contabile italiana (Codice Civile e OIC 19), non sempre consentono di apprezzare con immediatezza il

collegamento tra le passività potenziali e gli eventuali accantonamenti stanziati a fondo rischi. È questo perché evidenziare chiaramente tale collegamento non è previsto nell'OIC 19 mentre è previsto invece dallo IAS che infatti dispone, come abbiamo visto nel Capitolo 5, che quando uno stanziamento ed una passività potenziale trovano origine nello stesso evento passato l'impresa deve fornire in nota integrativa tutte le informazioni necessarie a rendere chiari i collegamenti tra gli accantonamenti e le passività potenziali. Non si tratta quindi di una "mancanza" nel bilancio, ma semplicemente l'effetto dell'applicazione di un diverso principio contabile.

Nel Bilancio 2006, invece, emerge in modo netto come l'adozione dei principi contabili internazionali, almeno relativamente al perimetro coperto dallo IAS 37, si sia tradotta in una maggior chiarezza di esposizione dei dati di bilancio e dei fatti che li hanno determinati, centrando l'obiettivo di assicurare a tutti i destinatari del bilancio, ed in genere a tutti gli "stakeholder" dell'azienda, le informazioni necessarie per intraprendere valide e consapevoli decisioni economiche.

È avvenuto, in sintesi, quel passaggio dalla forma alla sostanza assunto come obiettivo primario dal legislatore europeo.

Bibliografia

TESTI

AAVV, “Principi contabili internazionali”, Il Sole 24 Ore – Pirola 2014

AAVV, “IAS/IFRS: gli schemi di bilancio”, CEDAM 2014

AAVV, “Bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS”, Giappichelli 2013

Dezzani - Biancone - Busso, “IAS/IFRS”, IPSOA Collana Telati Blu 2012

PWC - Nava – Portalupi – Cordova, “Principi contabili internazionali”, IPSOA 2011

Renesto - Moro Visconti, “Principi contabili OIC e IAS/IFRS”, Buffetti 2013

PUBBLICAZIONI - ARTICOLI

Acernese, “IAS 37 – OIC 19. Accantonamenti, attività e passività potenziali”, 2012,
http://dirpriva.eco.uniroma1.it/docenti/ACERNESE/4_IAS%2037%20-

Bianchi, “IAS/IFRS: uno sguardo d’insieme”,
http://www.conticiani.it/Materiali/Principi_las_sguardo_di_insieme.pdf

Cipriani, “IAS/IFRS, dal bilancio a Unico: gli accantonamenti”, Fisco Oggi 2012,
<http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilit%C3%A0/articolo/iasifrs-dal-bilancio-unicogli->

Crovato, “La fiscalità delle imprese IAS”, 2012,
<http://www.unife.it/economia/Im.economia/insegnamenti/diritto-tributario->

Parisotto, “Bilancio secondo i principi contabili internazionali”, 2012,
http://www.unibg.it/dati/corsi/91066/58085-UNIBG_Parisotto_20%20marzo%202012.pdf

Quindici, “IAS 37 – Accantonamenti, attività e passività potenziali”, Mister Fisco 2010
<http://www.misterfisco.it/saggi-allegati/ias-37-accantonamenti-passivita-attivit>

Rossi, “IAS 37: accantonamenti, attività e passività potenziali”, 2012
<http://economia.unipr.it/DOCENTI/ROSSI/docs/files/Lezione%203->